



Comune di Somma Vesuviana

Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

**approvato con
del. C.C. n. 64 del 30/12/2010**

IL SINDACO
Dr. Raffaele Allocca

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Maria Luisa Dovetto

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 3 - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 - COMPONENTI, DURATA E CRITERI DI NOMINA

ART. 5 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

ART.6 - STRUTTURA INTERNA

ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TRIBUTARIO ART. 8 - SEDUTE

ART. 9 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART.10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART.11 - TERMINI

ART.12 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART.13 - INDENNITA'

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.14 - NORMA TRANSITORIA

ART.15 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Comune di SOMMA VESUVIANA in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, il Consiglio Tributario.

Esso coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

Il Consiglio Tributario provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

ART. 3 - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del

D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 - COMPONENTI, DURATA DELLA CARICA, E CRITERI DI NOMINA

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezioni, elegge, con votazione a schede segrete, il Consiglio Tributario.
2. Il Consiglio Tributario rimane in carica fino allo insediamento di quello eletto dal nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio Tributario è composto da 5 membri, eletti dal Consiglio comunale, garantendo la rappresentanza delle minoranze, cui spettano due membri.
4. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.
5. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale provvede alla surroga entro 10 giorni e comunque nella prima seduta successiva, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio Tributario.
6. Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 5 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere eletti quali membri del Consiglio Tributario occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale;
 - b) essere in possesso del diploma di geometra, perito edile, perito agrario, ragioniere ovvero essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria civile ed architettura;
 - c) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso;
 - d) non aver riportato condanna penale per violazione delle leggi tributarie.
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - a) I parlamentari;
 - b) I consiglieri regionali;

- c) I consiglieri provinciali e comunali;
 - d) I dipendenti degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di SOMMA VESUVIANA, nonché i dipendenti del Comune;
 - e) i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
 - f) le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
 - g) persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.
3. I membri del consiglio tributario sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

ART. 6 - STRUTTURA INTERNA

1. Il Consiglio Tributario si dota di un programma di lavoro assicurando una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei propri compiti.

ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.
2. Le funzioni del segretario sono esercitate dal Responsabile del Settore Finanziario ovvero da un dipendente del Comune appartenente al Settore Finanziario designato dal Responsabile del Settore.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8 - SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.
2. Può, invece, prendere parte senza voto deliberativo il Sindaco o l'Assessore delegato. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 9 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio su richiesta scritta del Sindaco o di almeno un terzo dei membri in carica.
2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune, di norma nella sala destinata ai gruppi consiliari.
5. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio Tributario nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali.
2. Gli uffici comunali sono tenuti su richiesta motivata del Presidente, a trasmettere copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle funzioni.

ART. 11 - TERMINI

1. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

ART. 12 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Tributarî sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di

società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

3. L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 13 RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura pari a quello percepito dai consiglieri comunali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 - NORMA TRANSITORIA

1. La prima seduta del Consiglio Tributario deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del presidente. La seduta poi
3. prosegue sotto la presidenza del Presidente per gli ulteriori adempimenti.
4. Le funzioni di segretario della prima seduta sono svolte dal Segretario generale del Comune.
5. Il primo consiglio tributario eletto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento rimane in carica fino allo insediamento di quella eletto a seguito del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.